



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIORGI – WOOLF"

Viale P.Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588  
Indirizzo di PEC: [RMIS121002@PEC.istruzione.it](mailto:RMIS121002@PEC.istruzione.it) -E-mail istituzionale: [RMIS121002@istruzione.it](mailto:RMIS121002@istruzione.it)  
<http://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Circ. n. 179 del 16/01/2022

Ai docenti  
Al DSGA e al personale ATA  
Agli studenti e alle loro famiglie  
Al sito Web

**OGGETTO: Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole  
Indicazioni operative (Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8)**

Il nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 cambia le regole da seguire in caso di positività di uno o più alunni. La nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2022 ha disciplinato le modalità di gestione, come di seguito illustrate.

**LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI nella Scuola Secondaria di II grado:**

a. In presenza di **1 solo caso di positività** nella classe, le attività didattiche (eccetto per la persona positiva) proseguiranno in presenza con **auto-sorveglianza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di consumare pasti a scuola con una distanza interpersonale di almeno due metri (i docenti presteranno particolare attenzione durante l'intervallo a che gli studenti durante il consumo della merenda mantengano uno spazio interpersonale di almeno 2 metri);

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

b. In presenza di **2 casi di positività** nella stessa classe, le misure previste sono differenziate **in funzione dello stato vaccinale:**

- le attività didattiche proseguono in presenza in **auto-sorveglianza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni per coloro che produrranno un certificato di completamento del ciclo vaccinale da non oltre 120 giorni, ovvero siano guariti dal Covid da non oltre 120 giorni, oppure abbiano ricevuto la terza dose. Si raccomanda di consumare pasti a scuola con una distanza interpersonale di almeno due metri (i docenti presteranno particolare attenzione durante l'intervallo a che gli studenti durante il consumo della merenda mantengano uno spazio interpersonale di almeno 2 metri);

- Per coloro che non producono il certificato (non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo), si prevede la **sospensione dell'attività in presenza** (si applica la didattica digitale integrata per la durata di **dieci giorni**) e la misura sanitaria della **quarantena** della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo. Il rientro a scuola dopo la quarantena prevede la consegna del referto del tampone negativo e certificato di riammissione per guarigione solo per i positivi.

c. In presenza di **3 casi di positività**, si attiverà la DAD per l'intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo. Il rientro a scuola dopo la quarantena prevede la consegna del referto del tampone negativo e certificato di riammissione per guarigione solo per i positivi (vedi Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)).

## LE NUOVE REGOLE PER I DOCENTI

a. In presenza di **un solo caso** di positività nella classe, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si dispone l'auto-sorveglianza.

b. In presenza di **due o tre casi** di positività nella stessa classe, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021).

## DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA

Per auto-sorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione. Tutto questo purché la persona resti asintomatica. Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Se il soggetto risulta ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo. Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone. In altri termini, l'auto-sorveglianza si tramuta in sorveglianza con testing alla prima comparsa dei sintomi (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Resta ovviamente fermo l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Rimane vigente la regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. art 4, c. 2, del DL 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto art.1, c.2, lettera c), del DL 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133)

## REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI

Nel caso di 2 o 3 positività in classe si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo sopra citato, è pertanto autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe,

è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

## TRATTAMENTO DATI

Ad integrazione dell'informativa generale resa ai sensi dell'art.14 del REG UE 679/2016 si precisa che il trattamento è finalizzato ad autorizzare la didattica in presenza a tutti gli studenti che soddisfano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legge n. 1 del 7 Gennaio 2021.

La base giuridica del trattamento è rappresentata da un obbligo di legge e pertanto non occorre consenso al trattamento da parte dell'interessato.

I dati comuni e particolari contenuti nei documenti richiesti e necessari ad autorizzare la didattica in presenza verranno trattati fino al 15 Giugno 2021 fatte salve diverse indicazioni che dovessero pervenire da provvedimenti legislativi successivi.

## TAMPONI GRATUITI

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica in regime di auto – sorveglianza, è stata introdotta la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Sono a disposizione degli studenti anche DRIVE IN dedicati come comunicato dalle ASL di competenza.

Tutte le comunicazioni inerenti le presenti disposizioni, dovranno essere indirizzate all'indirizzo mail dedicato del referente COVID, Carmen Favale: [favale.referentecovid@giorgiwoolf.it](mailto:favale.referentecovid@giorgiwoolf.it)

**ATTENZIONE:** si ribadiscono i contenuti già evidenziati nella comunicazione n° 169 del 10/01/2022 e **l'obbligatorietà dell'invio del tampone positivo contestualmente alla comunicazione della positività** al referente covid per consentire l'avvio della didattica digitale integrata. In caso contrario l'alunno verrà considerato assente. Per stabilire la durata della DAD sarà necessario il certificato medico che indicherà i giorni in base allo stato vaccinale degli alunni.

Gli alunni e le loro famiglie ed il personale tutto sono invitati ad un'attenta lettura della circolare e degli allegati ed alla scrupolosa osservanza di quanto espressamente prescritto.

- [All 1 NUOVE MISURE DI QUARANTENA circ.Min. Salute-60136 del 30-12-2021-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-Omicron](#)
- [All 2 DL n.1 del 07-01-2022 MISURE URGENTI per fronteggiare l'emergenza COVID-19](#)
- [All 3 Nota USR LAZIO n. 502 07-01-2022 con invito alle famiglie e al personale a prenotare il tampone e il vaccino per assicurare un rientro a scuola in sicurezza](#)
- [All 4 Nota interministeriale congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022 sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività a scuola – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative](#)
- [All 5 Nota MI n.14 del 10-01-2022 relativa alla frequenza alunni scuola secondaria in caso di doppia positività in classe. Informativa sul trattamento dei dati](#)
- [All 6 Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati](#)
- [All 7 comunicazione Asl RM2 con indicazioni per accedere ai tamponi per gli studenti \(Drive-in\)](#)
- [All 8 Regole utili da seguire in casa](#)
- [All 9 Raccomandazione gestione rifiuti](#)
- [All 10 Circ-Min Salute-35309-del-4-08-2021-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Tropea

